



COMUNE DI VICENZA

CONTROLLI INTERNI

P.G.N. 84507/2016

Vicenza, 28.06.2016

Direttiva nr. 2/2016

A tutti i Dirigenti

Sede

OGGETTO: DIRETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI - II Nuovo diritto di accesso.

Il **diritto di accesso agli atti amministrativi** è stato disciplinato in modo organico dalla legge n. 241/1990 la quale agli artt. 22 e ss. consente al titolare di un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso di chiedere ed ottenere dalla Pubblica amministrazione di prendere visione o di avere estrazione di copia di atti amministrativi, salvo i casi previsti dall'art. 24 della medesima legge e dal D.Lgs 193/2006 ivi richiamato.

E' bene evidenziare che il vecchio diritto di accesso introdotto dalla legge 241/1990 conserva tutta la sua validità: il cittadino che ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti della pubblica amministrazione potrà sempre far valere il suo diritto di accesso, che è ben difeso da copiosa giurisprudenza.

Il Dlgs n.33/2013 in attuazione della legge delega 190/2012 sull'anticorruzione, ha introdotto numerosi obblighi di pubblicazione sui siti degli enti relativi ad una serie di dati, quali bandi di concorso, benefici e sovvenzioni, dati sul personale, consulenze ed altro.

Lo stesso decreto (art. 5) ha inoltre introdotto l'istituto dell'**accesso civico**, il quale comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il nuovo Dlgs 97/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'8 giugno 2016, cambia profondamente il diritto di accesso civico, integrando la disciplina di cui all'art. 5 Dlgs 33/2013.

Il **nuovo accesso civico** diviene la leva per un controllo diffuso sulle amministrazioni da parte dei cittadini, senza l'intermediazione di enti od associazioni, come accadeva in precedenza, si pensi ai casi delle associazioni di consumatori o alle associazioni ambientaliste, che godevano di speciali possibilità di accesso.

La differenza più evidente tra nuovo accesso civico (Dlgs 33 come modificato dal D.Lgs 97/2016) e vecchio diritto di accesso (L. 241/1990) consiste essenzialmente in questo: non è più necessario un interesse diretto, concreto ed attuale, ma è garantito a tutti i cittadini l'accessibilità totale dei dati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Altro elemento importantissimo è che il cittadino non deve motivare la sua richiesta di accesso e, inoltre, se la trasmissione dell'atto o del dato è effettuata in formato elettronico, non si possono chiedere rimborsi o altre tariffe.

La differenza tra vecchio accesso civico (già previsto dal Dlgs 33) e nuovo accesso civico (introdotto dal Dlgs 97) consiste nel fatto che prima si poteva accedere solo ai documenti che era obbligatorio pubblicare, ora invece si potrà accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Quindi il **nuovo diritto di accesso** è caratterizzato da **:tratti specifici**, che rilevano sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo:

1. non vi è limite alla legittimazione soggettiva poiché chiunque può accedere ai dati o agli atti detenuti da una PA;
2. la richiesta non necessita di motivazione;
3. oggetto dell'accesso sono sia gli atti che i dati di cui l'amministrazione dispone;
4. se la richiesta di accesso riguarda documenti o dati soggetti ad obbligo di pubblicazione l'obbligo viene assolto mediante pubblicazione e relativa comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale;
5. se la richiesta ha ad oggetto documenti o dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione l'accesso avviene mediante ostensione di copia (in forma cartacea o elettronica);
6. Il rilascio di dati e/o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In estrema sintesi il **procedimento del nuovo accesso civico** è il seguente:

1. il cittadino trasmette all'amministrazione interessata, anche tramite mail, la richiesta in cui si specificano gli atti o i dati ai quali vuole accedere;
2. l'amministrazione deve rispondere entro 30 giorni, a meno che non individui dei possibili controinteressati, cioè persone che potrebbero avere un pregiudizio dall'accesso richiesto; in tale caso essa deve informare i controinteressati e questi, nel termine di 10 giorni, devono comunicare il loro assenso o dissenso alla richiesta di accesso. Nel frattempo il termine dei 30 giorni iniziali per l'accesso resta sospeso e ricomincia a decorrere dall'eventuale opposizione dei controinteressati ovvero, in mancanza, dopo 10 giorni dalla comunicazione agli stessi.
3. Acquisito il parere dei controinteressati, la pubblica amministrazione comunica al cittadino richiedente la propria decisione. Se tale decisione è contraria all'accesso il cittadino può chiedere al Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dell'Ente che si dovrà pronunciare a sua volta e/o rivolgersi direttamente al TAR. Se anche il Responsabile conferma l'eventuale diniego il cittadino potrà ricorrere al TAR contro la decisione di quest'ultimo. Il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo può essere proposto entro 30 giorni dal diniego o dal momento in cui si è formato il silenzio diniego (ossia 30 giorni dall'istanza non accolta). In ogni caso il diniego immotivato è fonte di responsabilità disciplinare del dirigente competente.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

E' opportuno adesso un rapido esame **ai limiti** che permangono in relazione al diritto di accesso, poiché oltre ai limiti previsti dall'art. 24 L. 241/1990 e Dlgs 193/2003, vengono introdotti anche specifiche limitazioni che possono relative ad interessi pubblici o privati.

Limiti per interessi pubblici:

- sicurezza pubblica,
- sicurezza nazionale,
- difesa e questioni militari,
- relazioni internazionali,
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato,
- conduzione di indagini su reati e loro perseguimento,
- regolare svolgimento di attività ispettive.

Limiti per interessi privati:

- protezione dei dati personali in conformità con le relative discipline,
- libertà e segretezza della corrispondenza,
- interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, ivi comprese quelle relative alla proprietà intellettuale, al diritto di autore ed ai segreti commerciali.

Inoltre, il legislatore rimanda chiarimenti interpretativi a future linee guida dell'Anac e del Garante della privacy.

Per quanto sopra non specificato si fa rinvio agli artt. 5 e 5 bis D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016.

Il regime del nuovo accesso civico entra in vigore dal 23 dicembre 2016.

In conclusione è opportuno accennare al particolare **diritto di accesso di cui godono i consiglieri comunali.**

L'articolo 43 del Testo unico enti locali dispone che i consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto dei casi specificamente determinati dalla legge.

Un diritto pieno quello dei consiglieri comunali, riconosciuto ampiamente dalla giurisprudenza e dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 447/2005 ha definito il diritto di accesso dei consiglieri un "diritto soggettivo pubblico personalizzato".

Tale diritto non incontra limiti in relazione alla eventuale natura riservata di atti, in quanto il richiedente è vincolato al segreto di ufficio presidiato dalla tutela penalistica ex articolo 622 del



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

codice penale, ma che incontra i seguenti limiti, opportunamente evidenziati dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara nella sentenza n. 100 del 7.05.2012 ove rileva: “Peraltro la stessa giurisprudenza ha anche precisato che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa, incidendo in termini rilevanti sulle spese generali dell'ente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Dott. Antonio Caporrino



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA